

**PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI -
DIPARTIMENTO DELLA FUNZIONE PUBBLICA - DIRETTIVA 1
febbraio 2007: Misure di trasparenza e legalita'
in materia di conferimento degli incarichi
dirigenziali, di amministrazione e consulenza e in
generale di gestione.**

(Pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 70 del 24 marzo
2007)

Alla Presidenza del Consiglio dei
Ministri - Segretariato generale

Alle Amministrazioni dello Stato anche
ad ordinamento autonomo

Al Consiglio di Stato - Ufficio del
Segretario generale

Alla Corte dei conti - Ufficio del
Segretario generale

All'Avvocatura generale dello Stato -
Ufficio del Segretario generale

Alle Agenzie

All'ARAN

Alla Scuola Superiore della Pubblica
Amministrazione

Agli Enti pubblici non economici -
(tramite i Ministeri vigilanti)

Agli Enti pubblici (ex art. 70 del
decreto legislativo n. 165/2001)

Agli Enti di ricerca (tramite il
Ministero dell'universita' e della
ricerca)

Alle Istituzioni universitarie (tramite
il Ministero dell'universita' e della
ricerca)

Alle Camere di commercio, industria,
agricoltura e artigianato (tramite il
Ministero dello sviluppo economico)

A tutte le Regioni

Agli Enti locali (art. 2, comma 1, del
decreto legislativo n. 267/2000)

Alle Aziende del Servizio sanitario

nazionale (per il tramite delle regioni)

Alle Sezioni regionali della Corte dei conti

Agli Organi di controllo interno

Ai Nuclei di valutazione

e, p. c.

Alla Conferenza dei presidenti delle regioni

All'ANCI

All'UPI

Alla CRUI

Il legislatore e' di recente nuovamente intervenuto in tema di trasparenza degli incarichi dei pubblici dipendenti dettando alcune specifiche disposizioni nella legge 27 dicembre 2006, n. 296, legge finanziaria per l'anno 2007, le quali si aggiungono alle numerose previsioni sulla materia gia' contenute nell'ordinamento.

Al riguardo appare necessario richiamare l'insieme di tali disposizioni e le finalita' che le sottendono, sottolineando, al contempo, gli obblighi che gravano sulle amministrazioni in relazione alla loro effettiva applicazione.

Preliminarmente, occorre ricordare come tutti gli interventi normativi in questione costituiscono esplicitazione dei principi costituzionali di imparzialita' e buon andamento (art. 97 della Costituzione), esclusivita' delle prestazioni dei pubblici dipendenti (art. 98 della Costituzione), obbligo di fedelta' alla Repubblica e di osservanza della Costituzione (art. 54 della Costituzione). Proprio in considerazione della loro particolare natura, tali disposizioni trovano applicazione in tutte le pubbliche amministrazioni, le quali sono tenute a darvi diretta applicazione o ad adeguare i propri ordinamenti.

L'art. 53 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, detta la disciplina relativa alle incompatibilita', al cumulo di impieghi e di incarichi dei pubblici dipendenti. Tale disciplina conferma i particolari regimi, ivi richiamati, vigenti per quelle categorie di dipendenti il cui rapporto di lavoro e' soggetto a norme pubblicistiche ed estende le disposizioni dettate sul tema, dal testo unico degli impiegati civili dello Stato a tutti i dipendenti delle amministrazioni di cui all'art. 1, comma 2, del decreto legislativo citato.

Il decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, come convertito dalla legge 4 agosto 2006, n. 248, ha recentemente integrato l'art. 53, modificando, in particolare, il comma 16 che ora prevede che «il Dipartimento della funzione pubblica, entro il 31 dicembre di ciascun anno, riferisce al Parlamento sui dati raccolti, adotta le relative misure di pubblicita' e trasparenza e formula proposte per il

contenimento della spesa per gli incarichi e per la razionalizzazione dei criteri di attribuzione degli incarichi stessi.».

L'obiettivo perseguito e' quello di verificare la legittimita' e congruita' degli incarichi conferiti dalle pubbliche amministrazioni, anche ai dipendenti pubblici, al fine di giungere ad una razionalizzazione e verificare i costi.

Il citato art. 53 deve, inoltre, essere letto in stretta connessione con le disposizioni contenute nella legge 23 dicembre 1996, n. 662, sia in relazione alla disciplina ivi contenuta sul regime di esclusivita', ma anche per gli espliciti rinvii ai commi 123 e 127 dell'art. 1 della legge. In tali commi si dispone, infatti, in tema di pubblicita' degli incarichi ad esterni e sui limiti dei compensi da erogare ai dipendenti pubblici per gli incarichi extraistituzionali.

Occorre, inoltre, considerare l'insieme delle disposizioni in tema di presupposti di legittimita' per il ricorso ad incarichi di lavoro autonomo, indicati dall'art. 25 della legge 23 dicembre 1994, n. 724, dall'art. 7 del decreto legislativo n. 165 del 2001, come modificato dal decreto-legge n. 223 del 2006, nonche' in tema di incarichi dirigenziali ad esterni all'amministrazione, contenute nell'art. 19, commi 5-bis e 6 del decreto legislativo n. 165 del 2001 e nell'art. 110 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, rispetto alle quali le amministrazioni debbono adottare criteri che garantiscano la coerenza delle scelte operate con le proprie esigenze organizzative nonche' la loro imparzialita' e trasparenza.

La legge n. 127 del 1997, all'art. 17, comma 22, ha esteso la normativa concernente il regime di pubblicita' della situazione patrimoniale di titolari di cariche elettive e di cariche direttive di alcuni enti, contenuto nell'art. 12 della legge 5 luglio 1982, n. 441, anche al personale di livello dirigenziale di cui all'art. 2, commi 4 e 5, del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, ora contenute nell'art. 3 del decreto legislativo n. 165 del 2001, nonche' al personale dirigenziale delle amministrazioni pubbliche.

La legge finanziaria per l'anno 2007, nei commi da 587 a 589 dell'articolo unico ha introdotto ulteriori obblighi di pubblicita', per tutte le pubbliche amministrazioni, relativamente alla loro partecipazione a consorzi, a societa' a parziale o totale partecipazione pubblica, stabilendo delle sanzioni puntuali per la violazione di tali obblighi. Inoltre, il comma 590 ha stabilito che tali disposizioni rivestono, per le regioni, il carattere di principio fondamentale di coordinamento della finanza pubblica, ai fini del rispetto dei parametri stabiliti dal patto di stabilita' e crescita dell'Unione europea.

Il comma 593 prevede l'obbligo di pubblicazione sul sito web dell'amministrazione o del soggetto interessato, dei compensi e delle retribuzioni degli amministratori delle societa' partecipate direttamente o indirettamente dallo Stato, dei dirigenti con incarico conferito ai sensi dell'art. 19, comma 6 del decreto legislativo n. 165/2001, nonche' dei consulenti, membri di commissioni e di collegi e dei titolari di qualsivoglia incarico corrisposto dallo Stato, da enti pubblici o da societa' a prevalente partecipazione pubblica non quotate in borsa.

Da quanto premesso deriva che le pubbliche amministrazioni di cui all'art. 1, comma 2, del decreto legislativo n. 165 del 2001 debbono

verificare i presupposti di legittimità degli incarichi da esse conferiti o conferiti da altri soggetti a propri dipendenti. Le stesse amministrazioni debbono inoltre ottemperare a tutti gli obblighi di pubblicità anche tramite la pubblicazione dei relativi dati sui propri siti istituzionali ed adempiere a tutti i doveri di comunicazione sanciti dalle normative richiamate.

Inoltre le medesime dovranno attivarsi, per il tramite dei propri uffici del personale e con cadenza annuale, ad acquisire le notizie relative alla situazione patrimoniale di tutto il personale dirigente, di cui all'art. 17, comma 22, della legge n. 127 del 1997. Gli elementi che concorrono a definire la situazione patrimoniale sono indicati nell'art. 2 della legge n. 441 del 1982.

Si ricorda che il personale dirigente è tenuto a fornire le notizie richieste dall'amministrazione: un eventuale rifiuto si configura quale violazione di obblighi di legge e quale lesione del particolare vincolo fiduciario che caratterizza il rapporto di lavoro dei dirigenti nella pubblica amministrazione.

Roma, 1° febbraio 2007

Il Ministro per le riforme e le innovazioni
nella pubblica amministrazione
Nicolais

Fonte: Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - Gazzetta Ufficiale italiana - Consultazione gratuita on-line.

Ricordiamo che l'unico testo definitivo è quello pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale a mezzo stampa, che prevale in casi di discordanza.